

**AGGIORNAMENTO FISCALE FEBBRAIO**  
**DECRETO SOSTEGNI TER: PRINCIPALI NOVITÀ**

Con il DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), pubblicato sulla G.U. 27.1.2022 n. 21, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 4/2022 è entrato in vigore il 27.1.2022, giorno stesso della sua pubblicazione, tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 4/2022, atteso che essendo il Decreto in corso di conversione in legge, le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Articolo 1, comma 1	<p><b>Rifinanziamento Fondo attività chiuse</b></p> <p>Il provvedimento introduce all'articolo 1 una misura a favore delle attività economiche chiuse, con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, alla data del 27.01.2022 (misura analoga a quella del dl sostegni bis).</p> <p>Trattasi ad esempio delle seguenti attività: sale da ballo, discoteche, e locali assimilati, per i quali viene stanziata la cifra di 20 milioni di euro.</p> <p>Per l'attuazione della presente disposizione sarà necessario attendere uno specifico provvedimento.</p>
Articolo 1, commi 2-3	<p><b>Sospensione versamenti</b></p> <p>Viene prevista la sospensione, per chi eserciti attività d'impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31/01/22 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.L. 221/2021, dei termini relativi ai seguenti versamenti:</p> <p>I. ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;</p> <p>II. Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.</p> <p>I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022.</p>

<p>Articolo 2</p>	<p><b>Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio</b></p> <p>Nello stato di previsione del Mise è istituito il “<i>Fondo per il rilancio delle attività economiche</i>”, con dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, avente lo scopo di concedere contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 aventi i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;</li> <li>• aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.</li> </ul> <p>Il beneficio spetta esclusivamente alle imprese con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro, che hanno subito una riduzione del fatturato (inteso come ricavi ex art. 85 tuir) nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.</p> <p>Il contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi medi mensili relativi al 2021 e l’ammontare dei ricavi medi mensili riferiti al 2019, le seguenti percentuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;</li> <li>II. 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;</li> <li>III. 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.</li> </ol> <p>Per accedere al contributo, sarà necessario attendere uno specifico provvedimento ministeriale.</p> <p>In caso di fondi insufficienti (plafond di 200 milioni di euro) il contributo verrà ridotto proporzionalmente in relazione al numero di istanze ammissibili pervenute.</p>
<p>Articolo 3, comma 2</p>	<p><b>Contributi per i settori del <i>wedding</i>, dell’intrattenimento e dell’HORECA e altri settori in difficoltà</b></p> <p>Nelle more dell’emanazione del decreto attuativo relativo al contributo a fondo perduto per i settori del <i>wedding</i>, intrattenimento e Ho.re.ca., vengono stanziati ulteriori 40 milioni di euro a favore delle imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie);</li> <li>• 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile);</li> <li>• 56.21 (Fornitura di pasti preparati - catering per eventi);</li> <li>• 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina);</li> <li>• 93.11.2 (Gestione di impianti sportivi).</li> </ul> <p>Il contributo spetta ai soggetti che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.</p>

	<p>Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, si deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.</p> <p>Per maggiori dettagli si dovrà attendere l'emanazione di un provvedimento attuativo.</p>
Articolo 4	<p><b>Esonero contributivo turismo</b></p> <p>Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, di cui all'articolo 7, D.L. 104/2020, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il medesimo esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.</p>
Articolo 5	<p><b>Tax credit locazione imprese turistiche</b></p> <p>Viene prorogato ai canoni versati relativi ai mesi di febbraio e marzo 2022 il c.d. tax credit locazioni previsto dall'articolo 28, D.L. 34/2020, per le imprese del settore turistico.</p> <p>Con riferimento ai primi tre mesi del 2022, il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti aventi diritto abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 <i>final</i> "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche. L'efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, Tfu, all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
Articolo 8, comma 3	<p><b>Esenzione pagamento canone di concessione pubblicitaria</b></p> <p>L'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 65, comma 6, D.L. 73/2021, prevista per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1, L. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, è prorogata al 30 giugno 2022.</p>

<p>Articolo 9, comma 1</p>	<p><b>Sponsorizzazioni sportive</b></p> <p>Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 229/2021, le disposizioni di cui all'articolo 81, D.L. 104/2020, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.</p> <p>Viene esteso agli investimenti pubblicitari effettuati dall'1.1.2022 al 31.3.2022 il credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive di cui all'art. 81 del DL 104/2020.</p> <p>La norma prevede un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a soggetti con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.</p>
<p>Articolo 27</p>	<p><b>Aiuti concedibili: sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili e agevolazioni fiscali</b></p> <p>Viene previsto l'adeguamento dell'art. 54 del DL 34/2020 ai nuovi massimali previsti alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di stato, per cui le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di Commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo, fino a un importo di <b>2,3 MI di euro</b> per impresa, in luogo del precedente limite di 1,8 milioni di euro (fermo restando i diversi limiti per le imprese del settore pesca e acquacoltura, pari a 345.000,00 euro, e della produzione primaria di prodotti agricoli, pari a 290.000,00 euro).</p>
<p>Articolo 28</p>	<p><b>Contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche</b></p> <p>Viene introdotta, nell'ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni.</p> <p>Attualmente applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente;</li> <li>• in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione.</li> </ul> <p>Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d'imposta: credito d'imposta per botteghe e negozi; credito d'imposta per i canoni di locazione; credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; credito d'imposta per sanificazione.</p>

\*\*\*

**Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ...**

**Distinti saluti**

**Attenzione:** Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.

Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)

[informative@studiogiordanoassociati.it](mailto:informative@studiogiordanoassociati.it)